

Considerato che la giurisprudenza amministrativa definisce la rettifica come "il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l'errore materiale in cui è incorsa l'Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973). La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548), si distingue profondamente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in quanto:

a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1988, n. 297)";

b) non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);

c) non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);

d) non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);

e) si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012).

Secondo orientamento consolidato, ancora "La possibilità dell'Amministrazione di procedere, senza adeguata motivazione, alla correzione di un errore materiale in un atto amministrativo è configurabile solo quando detto errore sia manifestamente evidente, cioè quando non sia necessaria alcuna interpretazione dell'effettiva volontà dell'Amministrazione e non quando sia conseguente ad una inesatta valutazione dei presupposti di fatto o di diritto".

"L'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Né alla rettifica si può far

luogo oltre un congruo limite temporale, onde non pregiudicare la certezza dei rapporti, specie in caso di incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridica del destinatario dell'atto... Il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicitata in precedenza. Tale funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all'identica causa del potere, sicché l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale." (Consiglio di Stato, sez. VI- sentenza 5 marzo 2014, n.1036).

Richiamata la propria precedente **Ordinanza n. 90 del 24.07.2017** e dato atto, pertanto, che la presente ordinanza integra a tutti gli effetti tale precedente provvedimento emendando l'errore materiale in quanto mero "lapsus calami", come sopra meglio identificato;

Visto l'art. 15 della legge 24.02.1995 n. 225;

Visto l'art. 108 comma 1 lett. c) del d. lgs. 31.03.1998 n. 112;

Visti gli articoli 50, comma 5 e 54 comma 4 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267;

DICHIARA

di richiamare integralmente, per le motivazioni espresse in premessa, il contenuto della propria precedente **Ordinanza sindacale n. 90 del 24.07.2017** e di provvedere ad integrare la stessa mediante correzione dell'errore materiale consistente nell'aver riportato nella summenzionata **Ordinanza n. 90 del 24.07.2017** la dicitura immobile dichiarato **INAGIBILE, esito "E"** anziché **EDIFICIO "NON UTILIZZABILE"**;

AVVERTE, inoltre

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al Tar della Regione Marche sede di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

che il responsabile del procedimento per il presente atto è il dott. Giovanni Borraccini, Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune.



ROTELLA, AP - 63071 - VIA UMBERTO I, N. 11
Tel.: 0736374122 - Fax: 0736374594

www.comunerotella.net

MAIL: com.rotella@tiscali.it ; PEC: protocollo.comune.rotella@pec.it



ROTELLA, AP - 63071 - VIA UMBERTO I, N. 11
Tel.: 0736374122 - Fax: 0736374594

www.comunerotella.net

MAIL: com.rotella@tiscali.it ; PEC: protocollo.comune.rotella@pec.it

DISPONE

l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente;

la notifica del presente provvedimento ai sig.ri:

- **GIOVENTU' Giancarlo** nato a **PORTO SAN GIORGIO** il **05/08/1939** - C.F.: **GVNGCR39M05G920F** (Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con **ZAZIO LUIGINA**);

- **ZAZIO Luigina** nata a **SALE MARASINO** il **04/03/1945** - C.F.: **ZZALGN45C44H699Q** (Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con **GIOVENTU' GIANCARLO**),

La trasmissione di copia della presente:

- alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- alla S.O.I. della Provincia di Ascoli Piceno;
- alla S.O.U.P. Protezione civile della Regione Marche;
- alla locale stazione dei Carabinieri;
- alla Polizia Locale.

Rotella, 20 dicembre 2017

IL SINDACO
Dott. Giovanni Borraccini



COMUNE DI
ROTELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



Prot. N. 5277

li 20.12.2017

ORDINANZA SINDACALE N. 178 DEL 20.12.2017

IL SINDACO

Considerato che questo Comune è stato interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi;

Rilevato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, in data 24 agosto 2016;

Viste l'ordinanza del Dipartimento Protezione civile n.388 del 26.08.2016 ed il DPCM del 28.08.2016;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data **16/02/2017** dal personale della Protezione Civile incaricato di redigere la scheda **FAST – SQUADRA MR54** e della relativa scheda n. **07** acquisita al protocollo di questo Ente dal quale risulta che l'immobile sito a **Rotella** in **Contrada San Pietro n. 9C**, è stato dichiarato **"Edificio NON UTILIZZABILE"**;

Considerato che l'immobile in questione è catastalmente identificato al Catasto dei **Fabbricati** al Foglio **19**, Particella **484**, di proprietà dei sig.ri:

- **GIOVENTU' Giancarlo** nato a **PORTO SAN GIORGIO** il **05/08/1939** - C.F.: **GVNGCR39M05G920F** (Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con **ZAZIO LUIGINA**);

- **ZAZIO Luigina** nata a **SALE MARASINO** il **04/03/1945** - C.F.: **ZZALGN45C44H699Q** (Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con **GIOVENTU' GIANCARLO**),

Dato Atto che:

- con **Ordinanza sindacale n. 90 del 24.07.2017** è stata dichiarata l'**inagibilità** dell'immobile come sopra catastalmente identificato;
- per mero errore materiale è stato riportato nella summenzionata **Ordinanza n. 90 del 24.07.2017** la dicitura immobile dichiarato **INAGIBILE, esito "E"** anziché **EDIFICIO "NON UTILIZZABILE"**;



ROTELLA, AP - 63071 - VIA UMBERTO I, N. 11
Tel.: 0736374122 - Fax: 0736374594

www.comunerotella.net

MAIL: com.rotella@tiscali.it ; PEC: protocollo.comune.rotella@pec.it



ROTELLA, AP - 63071 - VIA UMBERTO I, N. 11
Tel.: 0736374122 - Fax: 0736374594

www.comunerotella.net

MAIL : com.rotella@tiscali.it ; PEC : protocollo.comune.rotella@pec.it